

citati. Con il medesimo atto sono state assentite in concessione anche le aree a levante del Rio San Michele sino al Castelluccio di Pegli;

2. che in conformità a quanto previsto dalla suddetta Convenzione sono stati realizzati sulla Fascia numerosi interventi quali ad esempio un campo di Canottaggio, attracchi e aree di rimessaggio per la nautica sociale, una pista ciclabile, un parco pubblico con annessa oasi felina, una piscina ed un campo da calcetto;

3. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25 gennaio 1999 è stato approvato uno schema di Convenzione tra il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova e il Consorzio Prà Mare per la definizione dei rapporti da instaurare per l'attuazione degli interventi nella fascia di rispetto e nel canale navigabile di Prà;

4. che con deliberazione C.C. 79/2002 è stato confermato l'affidamento al Consorzio Prà Mare, già individuato con delibera G.C.n.5813 del 3dicembre 1991, della gestione della parte di fascia di rispetto compresa tra il torrente Branega ed il Rio San Michele;

5. che con deliberazione C.C n.103 del 20 settembre 1999 è stato approvato uno Schema di Assetto Urbanistico della zona di trasformazione Tr 7/5 Fascia di rispetto e canale navigabile di Prà prevista dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 /1997;

6. che, nel caso della Fascia di Rispetto e del canale navigabile di Prà detta approvazione da parte del Consiglio Comunale ha permesso e permette l'esecuzione di rilevanti ulteriori interventi di riqualificazione ambientale mediante l'esecuzione di opere pubbliche progettate e da progettare e che, in particolare, in base agli schemi di assetto urbanistico, dovranno essere realizzati e portati a compimento quali passeggiata pubblica, spazi per attività sportive di quartiere, aree verdi e attività commerciali di supporto alle aree ludico sportive;

7. che la Fascia di Rispetto, oggetto del POR (FERS Liguria 2007-2013) sarà destinataria di finanziamenti europei finalizzati alla riqualificazione urbana dell'area ed all'integrazione della stessa con il retrostante quartiere di Prà;

8. che, in data 29 ottobre 2003 con atto notaio Dott. Luigi Castello registrato in data 7 novembre 2003 n. 4881 serie IA è stata costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Prà Viva Associazione Sportiva dilettantistica" con la finalità di svolgere attività di gestione del litorale prospiciente l'ambito territoriale di Prà e di tutte le strutture esistenti e da realizzarsi, la realizzazione e la totale gestione della fascia di rispetto intesa come struttura pubblica a disposizione della città, la promozione di attività culturali sociali ambientali, sportive e più in generale riferite all'organizzazione del tempo libero;

9. che di tale associazione fanno parte il Comune di Genova, che ha aderito con delibera C.0- 100/2004 e le associazioni già presenti sul territorio e consorziate nel Consorzio Prà Mare nonché nuove associazioni presenti sul territorio ed aventi analoghe finalità;

10. che l'Assemblea dei Soci, come risulta dal verbale a rogito Notaio Dot. Luigi Castello di Genova Rep. N 37297 del 17 mezzo 2005, ha deliberato anche di modificare la denominazione dell'Associazione da "Prà Viva Associazione Dilettantistica" in "Prà Viva";

11. che con deliberazione dell'8 luglio 2005 n 736 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare l'atto costitutivo del 29 settembre 2003 e lo statuto dell'associazione Prà Viva del 17 marzo 2004, di riconoscere alla Stessa la personalità giuridica di diritto privato e di iscrivere l'Associazione nel registro delle persone giuridiche della Regione Liguria;

12. che in coerenza con la convenzione del 28.03.1995, in data 12/03/04, con atto rubricato al N. 66 del Registro concessioni, Rep. N. 3034, Arch. 217, l'Autorità Portuale di Genova ha concesso al Comune per il periodo 01/01/03-31/12/06, l'area ricompresa nella fascia di rispetto di Prà/Pegli a ponente del Castelluccio, sino al rio Branega, ad uso finalità pubbliche, ricreative, sportive, verde pubblico, servizi di interesse sociale e attività connesse;

13. che con deliberazione N. 70 del 26/07/2005 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Genova e l'associazione Prà Viva in ordine alla definizione dei rapporti relativi alla gestione degli spazi e delle attività da realizzarsi nella fascia di rispetto e nel canale navigabile di Prà e che conseguentemente, previa autorizzazione ex art. 45bis del codice della navigazione, rilasciata da Autorità Portuale in data 04/08/2005 (prat. 3247) con atto stipulato il giorno 04/05/2006, il Comune di Genova ha affidato all'Associazione Prà Viva fino al 31/12/2006, in coerenza alla durata della concessione demaniale assentita al Comune medesimo, la gestione della Fascia di Rispetto di Prà, nella parte ricompresa tra il torrente Branega e il Rio San Michele, con espressa esclusione delle aree di interesse ferroviario, delle aree occupate dai cantieri navali e delle aree già identificate dall'Autorità Portuale in quanto oggetto di fenomeni di abusivismo;

14. che, allo scopo di contrastare i suddetti problemi di abusivismo, con decreto Tribunale di Genova n. 9750/06 R.G.P.M. e n. 6318/06 R.G.I.P. del 2/09/06 è stato disposto il sequestro preventivo delle aree ricomprese entro i confini della Fascia di Rispetto di Prà/Pegli provvedendosi, successivamente, alla bonifica delle aree detenute da terzi in modo irregolare in modo rendere anche le stesse, intervenuto il dissequestro delle medesime ad opera del Tribunale di Genova con propri successivi decreti, disponibili per una legittima assegnazione all'Associazione Prà Viva relativamente alla fascia di rispetto di Prà e al Consorzio Pegli Mare relativamente alla fascia di rispetto di Pegli;

15. che, con nota prat. 146 del 30/01/2006, la Civica Amministrazione, con l'intendimento della massina riqualificazione della Fascia ed in continuità con le attività già svolte, ha chiesto ad Autorità Portuale il rilascio di una concessione poliennale, nelle more dell'acquisizione della proprietà della stessa in capo al Comune, previa procedura di sdemanializzazione avviata in data 17/11/2006;

16. che, aderendo a tale volontà di riqualificazione, l'Associazione Prà Viva ha sottoscritto, in data 6 aprile 2007, con le ASD Sapello, Palmarese, Longarello, Amici del Mare, Porto Nuovo e SMS Pescatori un Atto di Impegno con il quale le predette si sono impegnate ad anticipare, a titolo di finanziamento infruttifero, le somme necessarie per la realizzazione delle nuove strutture di servizio alla nautica e servizi accessori necessari alla funzionalità delle stesse, riservandosi di scegliere, al termine dei lavori, se rimborsare il finanziamento o concedere l'utilizzo delle opere alle Associazioni per anni trenta;

17. che, con nota. prot. 243737 del 12/07/2010, indirizzata ad Agenzia del Demanio ed Autorità Portuale, il Comune di Genova, ai sensi del D.Lg.85/2010, ha, inoltre, manifestato l'interesse ad acquisire la proprietà di beni appartenenti al civico Demanio evidenziando, in particolare, che alcuni dei beni richiesti, fra i quali la Fascia di Rispetto di Prà/Pegli, rientrano nella tipologia di beni che possono essere trasferiti ai Comuni, ai sensi dell'art. 5 comma 6;

18. che, nelle more del rilascio della concessione poliennale sulla quale, in data 9 marzo 2006, si era già espresso favorevolmente il Comitato Portuale, giunta a scadenza la concessione demaniale marittima n. 66 reg. conc. Rep. N. 3034, Arch. 217, la Civica Amministrazione ha richiesto per un periodo transitorio il rilascio ad Autorità Portuale di una concessione demaniale marittima cointestata con l'Associazione Prà Viva, ritenendola uno strumento di gestione adeguato, vista, in particolare, la possibilità riconosciuta all'Associazione cointestataria, di provvedere direttamente alle richieste di autorizzazione ex art. 45bis nei confronti di terzi affidatari della gestione di attività oggetto della licenza demaniale;

19. che, conseguentemente in conformità a quanto richiesto, Autorità Portuale in relazione alla Fascia di Rispetto di Prà, ha rilasciato n. 4, successive, concessioni demaniali marittime (arch. 217/A) relativamente ai periodi dal 01/01/07 al 30/04/07 (rep. 3910 del 29/12/2006), dal 01/05/07 al 11/08/07 (rep. 4201 del 17/05/07), dal 12/08/07 al 31/12/07 (rep. 4269 del 27/07/07) e dal 01/01/08 al 29/02/08;

20. che, infine, in accoglimento della richiesta formulata dalla Civica Amministrazione, con atto reg. n. 802 Rep. n. 4542 del 28/02/2008 l'Autorità Portuale di Genova ha assentito al Comune di Genova e all'Associazione Prà Viva la concessione demaniale marittima relativa al compendio demaniale marittimo relativo alla zona denominata "Fascia di Rispetto di Prà" per il periodo 01/03/2008-28/02/2028;

21. che il Comune di Genova, con proprie, successive, comunicazioni, debitamente sottoscritte per accettazione dalla Associazione Prà Viva e, da ultimo, con nota prat. PG/2008/220020, ha ritenuto applicabili ai reciproci rapporti scaturenti dalla cointestazione delle concessioni demaniali marittime, per quanto compatibili, le prescrizioni contenute nell'atto sottoscritto il 05/05/2006;

22. che, così come evidenziato nella premessa narrativa della decisione di Giunta n. 148/2009 l'area a mare di Prà e Pegli riveste un ruolo fondamentale nell'ambito del progetto finalizzato alla valorizzazione ed alla riqualificazione del rapporto della Città con il suo mare;

23. che, essendo opportuno definire e regolamentare i rapporti tra Comune di Genova e Associazione Prà Viva conseguenti alla stipula della concessione demaniale marittima cointestata in relazione alla gestione delle aree e alla conseguente utilizzazione delle stesse, agli aspetti relativi alla gestione di funzioni pubbliche nonché alla gestione di attività sportive e degli impianti, si è resa necessaria la stipula di una nuova Convenzione tra il Comune di Genova e Prà Viva, senza precludere una diversa regolamentazione dei rapporti, in conseguenza della localizzazione e tipologie dei diversi interventi, di futuri sviluppi di iniziative, nonché dell'eventuale acquisizione in proprietà dell'area da parte del Comune di Genova;

24. che le attività da svolgersi e considerate unitariamente, nell'ambito della fascia sono dirette alla soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, attengono al tempo libero e vengono svolte in assenza di uno scopo precipuamente lucrativo.

25. che con deliberazione del Consiglio Comunale n°110 in data 14 dicembre 2010, al fine di regolamentare i rapporti tra il Comune di Genova e l'Associazione Prà Viva sono state quindi dettate le linee di indirizzo finalizzate alla predisposizione del necessario atto convenzionale riguardante la gestione del compendio demaniale denominato Fascia di Rispetto di Prà, di cui alla citata concessione demaniale marittima reg. n. 802 Rep. n. 4542 del 28/02/2008;

26. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 19 luglio 2011 si stabiliva che, relativamente al compendio "Fascia di Rispetto di Prà, l'Associazione Prà Viva dovrà rifondere al Comune di Genova il 30% del canone pagato all'Autorità Portuale dalla Civica Amministrazione, con l'esclusione delle porzioni di aree destinate a viabilità e pubblica disciplinate da specifica ordinanza sindacale nonché di altre eventuali aree che il Comune intenda riservarsi, a far data dal rilascio della concessione demaniale cointestata atto reg. n. 802 rep. n. 4542 del 28/02/2008 e per tutta la durata della Convenzione;

27. che, con atto sottoscritto in data 14 febbraio 2012, è stata quindi stipulata una Convenzione tra il Comune di Genova e l'associazione Prà Viva in ordine alla definizione dei rapporti relativi alla gestione degli spazi e delle attività da realizzarsi nella Fascia di Rispetto e nel canale navigabile di Prà nella parte compresa tra il torrente Branega e Rio San Michele, che ha sinora regolato i rapporti fra le parti;

28. che successivamente, il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018, all'articolo 5, comma 3 ter, ha disposto che: "al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l'individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, può essere concessa, per la durata di trenta anni, a favore del Comune di

Genova, l'area demaniale marittima compresa tra il Rio Branega e il Rio San Michele, conosciuta come fascia di Rispetto di Prà”;

29. che con lettera prot. n. 408045 del 26 novembre 2018, il Comune di Genova ha quindi formalizzato la richiesta ad Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di concessione demaniale marittima della suddetta area;

30. che l'Associazione Prà Viva, ha condiviso il percorso tratteggiato dal Comune, condividendone le ragioni di interesse pubblico che ne stanno alla base ed ha espresso la volontà di rinunciare alla cointestazione del titolo concessorio esistente, mantenendo tuttavia un ruolo attivo nell'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi che si terranno sulla Fascia;

31. che le parti ritengono infatti fondamentale che il ruolo di Prà Viva sia mantenuto, in quanto espressione delle realtà del territorio e di soggetti che nel corso degli anni hanno contribuito al rilancio della zona di Prà, anche attraverso importanti investimenti;

32. che il Comune, anche divenendo unico concessionario del compendio demaniale marittimo costituito dalla Fascia di Rispetto di Prà, intende preservare il ruolo dell'associazione Prà Viva, che sarà di fatto trasformata da gestore degli spazi immobiliari a soggetto gestore delle manifestazioni e delle iniziative condivise con l'amministrazione concessionaria, seppur non in via esclusiva;

33. che il Comune, di conseguenza, si impegna sin d'ora a richiedere ad Autorità di Sistema specifica autorizzazione ex art. 45 bis CN a favore di Prà Viva, per la gestione delle manifestazioni e delle iniziative, che saranno condivise con l'amministrazione concessionaria e dalla stessa autorizzate, avente durata pari a quella concessoria;

34. che il Comune, in ragione dei rilevanti investimenti realizzati dalle predette Associazioni sulla Fascia di Rispetto e alla rinuncia alla concessione cointestata da parte di Prà Viva, si impegna a richiedere a quest'ultima e alle Associazioni che la compongono esclusivamente il 30% del canone demaniale concessorio corrisposto a A.d.S.P., sulla base degli immobili e/o degli specchi acquei affidati in gestione per tutta la durata della concessione;

35. che si rende necessario sostenere Prà Viva in questo suo nuovo ruolo, prevedendo per i primi tre anni, eventualmente prorogabili, un contributo annuale da parte dell'Amministrazione comunale nella misura massima di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), previa condivisione del calendario delle manifestazioni e dietro produzione della rendicontazione delle spese sostenute da Prà Viva come da vigente regolamento;

36. che, contestualmente al rilascio della nuova concessione o dell'atto suppletivo a quella esistente, sarà quindi risolta consensualmente la convenzione stipulata in data 14 febbraio 2012 che disciplina i rapporti tra il Comune di Genova e l'associazione Prà Viva;

37. che qualora, per un qualsiasi motivo, non fossero rilasciati a Prà Viva e a tutte le realtà associative che la compongono i titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 45 bis Codice della Navigazione, la

rinuncia alla presente concessione cointestata, da intendersi condizionata al rilascio dei titoli ex art. 45 bis C.d.N., non avrà effetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in esecuzione della determinazione dirigenziale n....del...esecutiva ai sensi di legge e della deliberazione Prà Viva del....

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1 Costituisce oggetto della presente Convenzione la definizione dei rapporti fra Comune di Genova e Associazione Prà Viva in ordine all'organizzazione, seppur in via non esclusiva da parte della stessa, degli eventi che si terranno sulla Fascia di Rispetto di Prà nell'ambito della concessione del compendio immobiliare denominato "Fascia di rispetto di Prà" di proprietà dello Stato e concesso da Autorità Portuale di Genova al Comune di Genova con atto ...rep. n. ...del...

2. il compendio immobiliare risulta, in particolare, costituito da:

a. Fascia di rispetto di Prà compresa fra il rio Branega e il Rio San Michele comprensiva della banchina, l'antistante specchio acqueo sino all'allineamento compatibile con il canale di canottaggio e l'intero canale di canottaggio; b. Aree concernenti la pista ciclabile site a nord della strada in fregio o alla concessione VTE il tutto per una superficie complessiva pari a circa mq 469.677, di cui mq. 290.945 di specchio acqueo (di cui mq. 237.309 relativi al canale di canottaggio) e mq 1.178.732 di aree a terra (di cui mq 9.855 coperte). Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata (all. 1).

ARTICOLO 3 — DURATA

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della medesima e in conformità alla durata della concessione demaniale marittima avrà durata fino al .../2049.

2. Alla scadenza del.../2049 le parti potranno procedere al rinnovo della presente Convenzione laddove la concessione demaniale marittima sia rinnovata da Autorità Portuale a Comune di Genova.

3. Al fine di evitare interruzione nella conduzione dei servizi, le parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo gestore, l'Associazione è tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto della presente convenzione alle medesime condizioni e nel rispetto degli standard richiesti.

4. Le parti si danno fin d'ora atto che, intendendo definire i propri rapporti con la presente convenzione alla luce della nuova concessione rilasciata al Comune di Genova, nulla sarà modificato laddove nel periodo della sua vigenza intervenga la sdemanializzazione del compendio immobiliare, ovvero il Comune di Genova diventi proprietario a qualsiasi titolo dello stesso.

ARTICOLO 4 - GESTIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO

1. Le parti convengono che, entro i limiti e con i criteri stabiliti dalla presente convenzione, sia l'Associazione Prà Viva, seppur in via non esclusiva, a provvedere alla organizzazione degli eventi che si terranno sulla Fascia.

2. L'Associazione Prà Viva assumerà a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dalla concessione demaniale marittima rilasciata al Comune di Genova, per la parte affidata in gestione, esprimendo in proposito espressa manleva nei confronti del Comune di Genova.

3. A tale fine, il Comune di Genova, divenuto unico concessionario delle aree, previa autorizzazione dell'A.d.S.P. concedente, si impegna, ad affidare a Prà Viva, seppur in via non esclusiva, l'organizzazione degli eventi che si terranno sulla Fascia e a tutte le realtà associative che la compongono, sempre ex art. 45 bis Cod. Nav. la gestione delle attività previste dai rispettivi statuti, a fronte della rinuncia alla cointestazione della attuale concessione da parte di Prà Viva. Prà Viva e le Associazioni che la compongono corrisponderanno al Comune il 30% del canone da questo pagato, sulla base degli compiuti dai predetti Enti sulla Fascia di Rispetto e alla rinuncia alla concessione cointestata da parte di Prà Viva, per tutta la durata della concessione; immobili e/o degli specchi acquei affidati in gestione, in ragione dei rilevanti investimenti

Al tale fine, con la periodicità che sarà concordata, dovrà essere predisposto a cura dell'Associazione il calendario delle attività e delle manifestazioni da effettuarsi sulla Fascia di rispetto di Prà, ivi compreso, laddove interessato, il territorio destinato a viabilità e posteggio di cui al punto 2 del successivo art. 6.

4. Qualora, per un qualsiasi motivo, non fossero rilasciati a Prà Viva e a tutte le realtà associative che la compongono i titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 45 bis Codice della Navigazione, entro il termine di cui al precedente punto 33), la rinuncia all'esistente concessione cointestata, che si intende quindi condizionata al rilascio di detti titoli, non avrà effetto.

5. Nell'area e negli edifici gestiti dovranno essere svolte tutte le attività necessarie all'esercizio dei servizi pubblici locali di cui ai successivi articoli.

ARTICOLO 5- PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione Prà Viva e le Associazioni che la compongono danno atto di possedere la piena conoscenza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature oggetto della stessa e si impegnano a non eccedere alcunché in merito. Le strutture rientreranno nella piena disponibilità del Comune alla scadenza della Convenzione o a causa della risoluzione o revoca della stessa.

Fermo restando il rispetto della vigente normativa, nonché e delle prescrizioni contenute nella concessione demaniale marittima, all'Associazione, ed a suoi eventuali aventi causa, non è consentito apportare modifiche definitive alle strutture senza il consenso dell'Ente.

ARTICOLO 6 - ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI

1. L'attività dell'Associazione Prà Viva e delle Associazioni che la compongono dovrà essere posta in essere in assenza di fine di lucro.

ARTICOLO 7 - ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le spese del presente atto e quelle di registro, se ed in quanto dovute, sono ripartite tra le parti al 50%. Le spese afferenti alle utenze relative agli immobili dati in gestione ex art. 45 bis C.d.N. sono a carico dell'associazione.

2. Nessuna obbligazione assume la Civica Amministrazione per il rilascio delle licenze e di ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE

1. La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento da parte di Prà Viva delle prescrizioni contenute nella medesima e, in particolare:

a. qualora intervengano fatti o situazioni che risultino modificativi delle finalità dell'utilizzo dell'immobile e delle attività in esso espletate.

b. violazione dell'obbligo di curare la manutenzione degli immobili affidati in gestione;

c. affidamento, anche solo di fatto, a soggetti estranei alle Associazioni, dei servizi oggetto della presente convenzione e violazione dell'obbligo di manlevare l'ente concedente da qualsiasi responsabilità, azione e pretesa.

2. Prà Viva entro il termine indicato della comunicazione delle contestazioni ha facoltà di presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.

3. Nel caso di risoluzione per inadempimento non è dovuto all'Associazione alcun indennizzo.

ARTICOLO 9 - CONTROLLO

1. L'Associazione Prà Viva si impegna a mantenere all'interno del proprio statuto la previsione per la quale due dei membri effettivi del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti siano indicati dalla Civica Amministrazione.

2. Il Comune di Genova, avvalendosi dei propri uffici competenti per i singoli servizi, vigila sull'andamento dei servizi e sul rispetto delle condizioni della presente Convenzione.

3. Il Comune può chiedere chiarimenti su questioni tecniche ed organizzative.

ARTICOLO 10— CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Genova.

Il Comune di Genova

(Il Dirigente)

L'Associazione "Prà Viva",
(Il Presidente)